

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'anno nuovo porta lo «spesometro»

L'obbligo di comunicare al Fisco le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute di importo pari o superiore a 3.000 euro ha lo scopo di incentivare la lotta all'evasione fiscale

di **Daniele Hoffer**

Il decreto 78/2010 aveva previsto, a partire dal 2011, il nuovo obbligo della comunicazione telematica delle fatture (ovvero delle prestazioni rilevanti ai fini Iva) con imponibili pari o superiori a 3.000 euro, rimandando a un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di stabilirne modalità applicative e termini.

La relazione tecnica al decreto ha poi precisato che l'obbligo riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizio di importo unitario non inferiore a 3.000 euro e ciò significa che le operazioni dovranno essere considerate unitariamente, a nulla rilevando eventuali frazionamenti in più parti aventi lo scopo di eludere l'adempimento.

La comunicazione non deve inoltre avvenire in forma «aggregata», ma deve riguardare ogni singola operazione di importo non inferiore a 3.000 euro. Per omissioni o inesattezze è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Come va presentata la comunicazione

L'Agenzia delle entrate, con l'atteso provvedimento del 22-12-2010, ha reso note le modalità per effettuare la citata comunicazione.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite intermediario abilitato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, comprendendo tutte le operazioni registrate ai fini Iva.

Sono obbligati all'adempimento tutti i

sogetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti; nel caso di operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive avvenute nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione, nell'ipotesi in cui il soggetto si sia estinto, è obbligato all'invio il soggetto risultante dall'operazione.

La comunicazione deve riguardare le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese o ricevute che comportano un corrispettivo di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva; nel caso in cui non sia obbligatoria l'emissione di fattura (ad esempio per le cessioni ai privati consumatori finali con scontrino o ricevuta fiscale) il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'imposta.

Nel caso di operazioni con privati che rientrano nell'obbligo della comunicazione, si dovranno quindi chiedere i dati anagrafici agli stessi.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni di importazione-esportazione di cui all'art. 8 comma 1 lettere a) e b) del dpr 633/1972, oppure le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi della cosiddetta *black list*.

Nel caso di contratti collegati tra loro, oppure contratti di appalto da cui deriva il pagamento di corrispettivi periodici, per la verifica del raggiungimento del citato limite va considerato il totale di quanto dovuto nell'anno di riferimento.

Il contratto di appalto è l'atto con cui una parte assume l'obbligo di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio; il con-



In fase di prima applicazione sono escluse dall'obbligo della comunicazione effettuate fino al 30-4-2011 per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura

tratto può essere anche verbale. Potrebbe essere il caso delle lavorazioni affidate al terzista nell'arco dell'anno sul fondo del cliente; si auspicano comunque maggiori chiarimenti sulle interpretazioni pratiche da dare alla materia.

Per il solo periodo d'imposta 2010 la comunicazione deve essere inviata entro il 31-10-2011 con riferimento solo alle operazioni soggette all'obbligo di emissione della fattura, di ammontare superiore a 25.000 euro.

Per il 2011, in fase di prima applicazione dell'adempimento, sono state escluse anche tutte le operazioni effettuate fino al 30-4-2011, per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.

È infine consentito l'invio di una comunicazione che sostituisce un'altra precedentemente inviata, entro 30 giorni da termine previsto per l'invio dei dati, se si riferisce al medesimo periodo e previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata.

Lo scopo della disposizione è quello della lotta all'evasione fiscale, ovvero acquisire ulteriori informazioni che possano integrare le banche dati del Fisco, individuando spese e consumi di particolare rilevanza che possano indicare la reale capacità contributiva di un soggetto, nonché la congruità del volume d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 22-12-2010 è disponibile nel sito Internet della stessa Agenzia www.agenziaentrate.it. ●